

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale per l'Emilia Romagna e le Marche (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), con sede legale a Bologna, Via Marconi, n. 43, C.F. 97210890584, rappresentata dal Direttore Territoriale, Dott. Marco Cutaia, secondo le attribuzioni di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giusta Determinazione Direttoriale prot. n. 174330 RU del 30/03/2023,

E

la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (di seguito anche “Camera di commercio”), con sede legale a Forlì, Corso della Repubblica 5, C.F. 0428130401, rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Roberto Albonetti, secondo le attribuzioni di cui all'art. 28, comma 2, lett. a) dello Statuto Camera di commercio della Romagna – Forlì Cesena e Rimini, giusta Delibera di Giunta n. 7 del 28/01/2021,

PREMESSO CHE

- l'Agenzia svolge, quale autorità doganale, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla normativa unionale¹ e nazionale in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, nonché i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi - e di connessa tassazione ambientale ed energetica – ed in materia di giochi, scommesse, pronostici e produzione, distribuzione vendita dei tabacchi lavorati. Nell'esercizio di tali funzioni, opera con gli organi unionali ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea.
- Come previsto dall'art. 3, rubricato “*Funzioni*”, del proprio Statuto², l'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita le seguenti funzioni:

¹ In base all'art. 3 del reg. UE 952/2013 del 09.10.2013 (c.d. C.D.U.) “*Le autorità doganali (per l'Italia: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica.*”

² Lo statuto vigente è stato deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 luglio 2021.

- a) amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso;
 - b) gestione dei servizi doganali, garantendo l'applicazione del codice doganale dell'Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
 - c) regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore ed esercitando una azione di contrasto al gioco illegale;
 - d) gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise, nonché della tariffa di vendita al pubblico e dell'articolazione delle rivendite dei prodotti da fumo. Vigila sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
 - e) prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza. A tal fine, in applicazione delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, cura in particolare l'analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolge controlli, verifiche ed indagini con i poteri di polizia tributaria e giudiziaria attribuiti dalla legge al personale dell'Agenzia, anche attraverso la collaborazione con le altre autorità ed organismi nazionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali istituzionalmente preposti agli specifici ambiti operativi, anche tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
 - f) gestione dei laboratori chimici, assicurando l'equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l'offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;
 - g) fornitura di servizi, nella materia di competenza, a privati, imprese ed altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;
 - h) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.
- l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia si ispirano, in un quadro generale di tutela degli interessi economici nazionali e comunitari, ai seguenti principi³ :

³ Art. 4 dello Statuto vigente.

- a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, conformandosi anche ai principi in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, a una corretta e proficua conduzione delle relazioni sindacali, alla sperimentazione di soluzioni innovative in materia di pari opportunità e sostenibilità ambientale, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica e sociale delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari;
 - c) decentramento delle responsabilità operative, attraverso un'organizzazione interna centrale e periferica improntata a criteri di efficienza e flessibilità;
 - d) semplificazione dei rapporti con gli utenti, mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
 - e) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio agli utenti, conformandosi anche a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
 - f) potenziamento dell'azione di contrasto agli illeciti tributari ed extra tributari, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
 - g) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di monitoraggio e valutazione dei risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività.
- Essendo la semplificazione degli adempimenti ed il miglioramento dei servizi all'utenza uno degli obiettivi strategici dell'Agenzia, questa è pienamente consapevole che procedure più snelle nel lavoro quotidiano rappresentano strumenti indispensabili per facilitare i rapporti con gli utenti e costruire un'organizzazione pienamente al servizio dei cittadini e delle imprese;

- la Camera di commercio promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale e produttivo delle province di Forlì-Cesena e Rimini e delle sue imprese – nella fase dell'avvio e della crescita - ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. n. 23 del 15.2.2010, annoverando fra le proprie funzioni:
 - a) la tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge, promuovendo la semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche e l'adozione di soluzioni innovative;
 - b) la raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni economico-statistiche sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i propri dati, ovvero quelli comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative, anche con l'istituzione di osservatori;
 - c) l'inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività;
 - d) l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti;
 - e) i servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini;
 - f) le attività legate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riguardo alla metrologia legale e alla trasparenza dei prezzi;
 - g) la facilitazione dell'accesso ai servizi, compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica con gli utenti;
 - h) la promozione di forme di collaborazione con gli Enti Pubblici del territorio e le Associazioni locali di rappresentanza delle imprese, volte a far emergere le istanze del mondo imprenditoriale e a ricercare soluzioni concrete, in un'ottica di semplificazione amministrativa, nonché a potenziare la comunicazione sulle opportunità dei servizi resi al sistema;

- i) il supporto e la promozione del territorio e delle economie locali per accrescerne la competitività; anche attraverso l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale all'estero, in raccordo con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - j) la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
- Inoltre, la Camera di commercio da un lato persegue il proprio fine istituzionale nel rilascio degli atti e certificati a valere per l'estero, e, dall'altro, favorisce l'inserimento delle piccole e medie imprese della provincia in un contesto concorrenziale globalizzato attraverso servizi di informazione, assistenza e promozione finalizzata a conoscere e individuare nuovi mercati, risolvere le problematiche più comuni che un'azienda si trova ad affrontare in un percorso di internazionalizzazione, stimolare l'imprenditore a sperimentare nuovi mercati e a cercare nuove alleanze strategiche al fine di rafforzare la propria competitività;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del presente protocollo d'intesa è l'attivazione, nell'area territoriale di competenza delle Parti, di una radicata rete informativa, di orientamento e divulgazione che possa diventare uno strumento di concreta utilità per le imprese, rispondente alle richieste ed alle attese dalle stesse manifestate: il tutto finalizzato alla promozione di attività formative/informative, che consentano agli operatori economici di disporre di conoscenze organicamente strutturate ed aggiornate sulla normativa e la prassi in materia doganale e di accise.

2. Tale Protocollo di intesa ha inoltre lo scopo, in attuazione del principio di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione tra soggetti pubblici, dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza, che guidano l'azione di entrambi gli enti, di semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, anche facilitando l'accesso ai servizi e la diffusione delle conoscenze, supportando, così, fattivamente i locali operatori economici.

Art. 3 – Attività delle parti

1. L'Agenzia e la Camera di commercio si impegnano a promuovere eventi di carattere informativo/divulgativo, convegni e seminari a titolo gratuito, rivolti in modo prioritario alle imprese, per favorire la più ampia diffusione di conoscenze in materia doganale e di accise, con riferimento alla normativa, alla prassi e agli adempimenti, nonché con lo scopo di promuovere i servizi offerti alle imprese dall'Agenzia, in materia di telematizzazione delle procedure e di fruizione delle agevolazioni fiscali nei settori di competenza, con particolare riguardo alla figura dell'Operatore Economico Autorizzato e all'adesione al servizio telematico doganale da parte di contribuenti che presentano dichiarazioni di riduzione dell'accisa.
2. Nell'ambito di un'azione sinergica con la Camera di commercio volta a sostenere l'export e l'internazionalizzazione delle imprese del territorio e a limitare nel contempo disagi operativi e l'insorgenza di contenzioso, l'Agenzia agevolerà l'avvio di una interlocuzione con le stesse idonea ad individuare modalità operative ed interpretazioni normative condivise.
3. Allo stesso fine e nell'ottica di un continuo miglioramento dell'informazione ad operatori e utenti, l'Agenzia potrà proporre alla Camera di commercio la pubblicazione, sul sito web istituzionale di quest'ultima, di materiale divulgativo relativo agli adempimenti periodici e ai servizi di propria competenza.
4. La Camera di commercio potrà inoltre sottoporre all'attenzione dell'Agenzia problemi, esigenze e difficoltà operative segnalati dalle imprese, al fine di individuare possibili soluzioni da proporre anche tramite interventi in convegni od altre forme di divulgazione.

Art. 4 - Oneri

1. La Camera di commercio potrà ospitare presso la propria sede le iniziative descritte nel precedente articolo ed organizzate in presenza, mettendo a disposizione gratuitamente le sale e la strumentazione informatica, nonché il proprio personale per la segreteria organizzativa.
2. Entrambe le parti si impegnano a divulgare attraverso i propri canali informativi le notizie relative agli eventi *et similia* in oggetto ed il loro contenuto.

Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni.
2. Il rinnovo potrà essere disposto, tramite espressa volontà scritta delle parti, per un periodo di pari durata di quello del comma 1.

Art. 6 – Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite.

Art. 7 - Coordinamento

1. Per assicurare un pieno coordinamento sulle intese sopra definite, agevolarne la concreta applicazione e monitorare eventuali problematiche ad esse inerenti, potranno essere indetti incontri periodici, anche a mezzo conference call, tra rappresentanti delle due parti.

Art. 8 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d'intesa.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, le Parti dichiarano di trattare i dati personali, acquisiti per le rispettive finalità in qualità di titolari autonomi.

2. Le Parti garantiscono che l'accesso ai dati forniti sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti – in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità sopra premesse – attraverso specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell'allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.
3. È onere delle Parti impartire ai propri dipendenti che saranno abilitati ai dati, specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui al presente atto e di osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali; specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi; specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati;
4. Le Parti pubblicano sui propri siti istituzionali un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, indicando anche le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
5. Le Parti si impegnano ad utilizzare tutte le misure di sicurezza anche organizzative, tecniche e fisiche, secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell'allegato 2 del Provvedimento del Garante n.393 del 2 luglio 2015, per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti, e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione e la consultazione non autorizzata.
6. Le informazioni raccolte non saranno cedute a terzi.

Art. 10 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 11 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Forlì.

Art. 12 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente atto si compone di n. 8 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e sarà assolta in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia-Romagna n. 2016/70586).

Art. 13 – Firma digitale

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della Legge 241/90.

Camera di commercio della Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Segretario Generale

Direttore Territoriale per l'Emilia Romagna e le
Marche

Roberto Albonetti
Firma digitale

Marco Cutaia
Firma digitale